



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.18364 in data 23/05/2025 con la quale l'Associazione Vogalonga ASD con sede in Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali lagunari marittimi, in occasione della 49<sup>a</sup> edizione della manifestazione remiera denominata "Vogalonga", in programma domenica 8 giugno 2025;

**VISTA:** l'Ordinanza n.407/2025 in data 04/06/2025, del Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, con la quale sono state emanate le disposizioni di regolazione di viabilità, occupazioni acquee e servizi pubblici di trasporto, in occasione della manifestazione di che trattasi;

**VISTI:** gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, tenuta dal Comune di Venezia il giorno 23/05/2025, nonché gli esiti della riunione operativa tenutasi in data 05/06/2025 presso la Capitaneria di porto;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione nel bacino San Marco e nei canali lagunari marittimi interessati dalla manifestazione di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

**VISTO:** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

**VISTO:** il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che domenica **8 giugno 2025** si svolgerà la 49<sup>a</sup> edizione della manifestazione remiera denominata "Vogalonga", a cui parteciperanno circa 2.000 (duemila) unità a remi di varia tipologia, con partenza in **canale della Giudecca** e transito in **bacino/canale San Marco - canale delle Navi** fino alla confluenza con il **canale dei Marani**, lungo il percorso meglio evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presene Ordinanza.

Il raduno delle unità a remi partecipanti alla manifestazione avverrà in **canale della Giudecca** (in prossimità della Punta della Dogana) nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 09:00.

La manifestazione si concluderà in Canal Grande alle ore 15:00 circa, davanti alla Basilica della Madonna della Salute.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

Il giorno **8 giugno 2025**, dalle ore 08:00 e fino al passaggio dei regatanti partecipanti alla manifestazione di cui al “rende noto”, nel tratto del **canale della Giudecca** (nel tratto compreso tra la congiungente gli approdi A.C.T.V. Spirito Santo e A.C.T.V. Zitelle e Punta della Dogana) - nel **bacino San Marco** – nel **canale di San Marco** - nel **canale delle Navi** (fino alla confluenza con il canale dei Marani), è vietata la navigazione, la sosta (escluso l'ormeggio) e l'ancoraggio a tutte le unità a motore.

Le unità a motore in navigazione lungo i suddetti canali lagunari marittimi dovranno fermarsi ed accostare alla propria dritta fino al transito dell'ultima imbarcazione remiera partecipante alla manifestazione, prestando attenzione alle indicazioni del personale delle forze di polizia e/o del Comitato organizzatore, ed osservando le seguenti prescrizioni:

1. mantenersi a debita distanza ed in coda alle unità a remi partecipanti alle manifestazioni, al fine di non creare intralcio a queste ultime;
2. navigare alla velocità minima di governo, al fine di non creare moto ondoso che possa costituire pericolo per i regatanti.

Le unità ormeggiate lungo le rive dei canali lagunari marittimi, dovranno permanere all'ormeggio fino al transito dell'ultima unità a remi partecipante alla manifestazione.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a giudizio del responsabile del Comitato organizzatore, la medesima dovrà essere sospesa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Volontaria e Ausiliaria, del Comitato organizzatore, delle unità di vigilanza della locale Società AVM-A.C.T.V., nonché alle unità addette al servizio di trasporto pubblico di linea che durante il transito dei regatanti devono ridurre la velocità al minimo per la conduzione e all'occorrenza fermarsi, al fine di non creare moto ondoso e senza intralciare a loro la rotta.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

